

## RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

L'articolo 5, comma 1, della legge citata stabilisce che, al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie al raggiungimento delle predette finalità.

Con particolare riferimento alla selvicoltura ed alle filiere forestali, il comma 2, lettera h), contiene i seguenti principi e criteri direttivi: *“revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”*.

Circa la procedura di adozione, l'articolo 5 prevede, al comma 3, che *“I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati”*. Il successivo comma 4, infine, prevede che *“Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*.

\*\*\*

Tanto premesso, si riportano di seguito le disposizioni contenute in dettaglio:

L'**articolo 1** descrive i principi fondamentali e ispiratori del decreto legislativo in esame. In particolare, il **comma 1** stabilisce che la Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico. Sulla base di quanto concordato in sede di Conferenza Unificata, il **comma 2** è stato integrato stabilendo che il presente testo unico rispetta le potestà attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre, sempre in ragione di quanto concordato in sede di Conferenza Unificata, si è convenuto di espungere dal testo ogni riferimento alle province autonome, le quali, conformemente a quanto previsto dal nuovo articolo 17, provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. I **commi 3 e 4** evidenziano il carattere multifunzionale e trasversale del patrimonio forestale riconoscendo, al contempo, il ruolo fondamentale della gestione attiva dello stesso e, in particolare, della selvicoltura nel processo di sviluppo socioeconomico delle aree montane e interne del paese, di tutela e conservazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, e di lotta e adattamento al cambiamento climatico. Sulla base di quanto concordato in sede di Conferenza Unificata, è stato precisato al comma 3 che l'attività di promozione della gestione forestale sostenibile è portata avanti non solo dallo Stato ma anche dalle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze. Sulla base di quanto contenuto nelle osservazioni preliminari contenute nel parere delle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati, si è inoltre convenuto sulla opportunità di evidenziare il ruolo anche sociale e culturale delle foreste. Dall'articolo in esame, per il suo carattere di norma di principio, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La previsione contenuta nel comma 4, che estende agli enti delegati dalle regioni la promozione di alcune attività sottese agli scopi del presente schema di decreto non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di soggetti strumentali delle regioni medesime aventi queste attività tra le loro finalità istituzionali. Trattasi pertanto di una specificazione resasi necessaria, su richiesta della Conferenza, per consentire al testo di aderire maggiormente alle realtà territoriali ove sono di fatto presenti sotto diverse forme enti o società *in house* con compiti in materia di gestione forestale.

L'**articolo 2** indica, al **comma 1**, le finalità perseguite dal presente decreto. Tali finalità sono coerenti con gli indirizzi europei come definiti dalla strategia forestale dell'Unione europea (COM (2013) 659 del 20 settembre 2013) e con gli impegni internazionali sottoscritti dal Governo in materia di clima, ambiente, paesaggio e sviluppo socioeconomico. L'obiettivo di fondo rimane la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nonché lo sviluppo delle filiere locali ad esso collegate. La norma statuisce con chiarezza che la tutela, l'incremento ed il miglioramento del potenziale protettivo e produttivo delle risorse forestali del Paese costituisce interesse pubblico primario. A tal fine, un ruolo fondamentale viene attribuito alla gestione attiva e razionale del patrimonio forestale, che è il principale strumento da utilizzare non solo per la tutela del paesaggio, dell'ambiente, dello spazio naturale e per la protezione e la prevenzione dai rischi naturali di dissesto idrogeologico e incendio, ma anche per valorizzare le potenzialità economiche del bosco, generando posti di lavoro e capacità reddituali necessarie alla permanenza in aree montane e rurale di attività imprenditoriali agrosilvopastorali. Si prevede espressamente che all'attuazione del presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica. In particolare, per quanto concerne la lettera i), relativa alla finalità di promuovere e coordinare, nel settore, la formazione e l'aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese, si evidenzia che l'attività di formazione e di aggiornamento degli operai forestali rientra nella competenza delle Regioni, come già previsto dall'articolo 12, comma 2, decreto legislativo n. 227 del 2001, che la gestiscono ed organizzano in totale autonomia, sia con risorse proprie che con interventi cofinanziati dall'Unione europea tramite il Fondo FSE e dal Fondo FEASR, nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale. La norma, invece, mira a rispondere alla necessità, evidenziata anche dalla Commissione europea, di realizzare un coordinamento nazionale dei contenuti formativi, al fine di assicurare analoghi livelli di formazione minima degli operatori in tutte le Regioni italiane. Si introduce, quindi, una mera attività di coordinamento e di indirizzo con le Regioni che sarà svolta dalla Direzione foreste del Mipaaf nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rientrando nelle proprie competenze istituzionali. Si segnala, inoltre, che il personale della Direzione foreste è composto da personale proveniente dal soppresso Corpo forestale dello Stato, individuato per transitare nei ruoli del Mipaaf ed esercitare le funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 177 del 2016, dunque senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Con riguardo alla previsione di cui al comma 1, lettere l), relativa alla finalità di promuovere l'attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione tecnica nel settore forestale, si evidenzia che la stessa non indica una nuova finalità posta in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La norma, infatti, riprende sostanzialmente l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 227 del 2001 a mente del quale *“Il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione forestale anche in conformità al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, nonché attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scientifiche operanti nel settore forestale.”* Non si attribuisce, quindi, una nuova funzione al Ministero, che continuerà a svolgere una attività che già sta svolgendo, demandandola, però, ad una nuova articolazione interna, ovvero la Direzione foreste. Appare quindi chiaro che tale attività verrà svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso azioni di coordinamento con le Regioni, i ministeri competenti in materia e gli enti di ricerca nazionali e regionali. In particolare tali attività saranno svolte in raccordo con un ufficio del Ministero denominato DISR IV (ricerca e sperimentazione), facente parte della Direzione deputata alle risorse umane, nell'ambito delle risorse ordinarie in dotazione, in raccordo con la Direzione foreste, appartenendo entrambe le articolazioni al medesimo Dipartimento Politiche internazionali, europee e sviluppo rurale. Per quel che concerne, invece, la lettera m), relativa alla finalità di promuovere la cultura forestale e l'educazione ambientale, si rappresenta che anche l'attività di promozione della cultura forestale e dell'educazione ambientale era già prevista dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 227 del 2001. Non si attribuisce, quindi, una nuova funzione al Ministero che continuerà a svolgere una attività che già sta svolgendo, demandandola, però, ad una nuova articolazione interna, ovvero, lo si ribadisce, la Direzione foreste. Appare quindi chiaro che tale attività verrà svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Essa comprende iniziative di divulgazione e diffusione a livello regionale e

nazionale, da parte delle amministrazioni competenti e nell'ambito di specifici programmi nazionali, dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea con i Fondi FSE, FEASR e FESR e anche dai molti progetti LIFE. Al fine di rendere efficaci le azioni previste, la Direzione foreste del Ministero, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevede la realizzazione di azioni di coordinamento con le Regioni e i ministeri competenti in materia. Anche questa attività, infatti, rientra nelle competenze istituzionali della ripetuta Direzione.

L'**articolo 3** reca le definizioni funzionali a garantire l'attuazione dello schema di decreto. In particolare. In particolare, rispetto alla versione approvata in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, in accoglimento di una condizione apposta dalla Conferenza unificata è stata modificata la definizione "*pratiche selvicolturali*", estendendo la portata della stessa anche agli interventi di prevenzione antincendio ed a quelli diretti alla produzione di prodotti forestali spontanei non legnosi. Tale modifica non ha impatti sui saldi di finanza pubblica. Invero, dalla modifica in questione non è ravvisabile alcun potenziale ampliamento della platea di soggetti beneficiari di regimi fiscali agevolati, poiché la disposizione definitoria in discorso ha una valenza civilistica, ai fini dell'articolo 2135 c.c. Al **comma 3** viene riproposta e aggiornata la definizione di "*bosco*" già presente nel decreto legislativo n. 227 del 2001. Tale definizione trova applicazione nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, conducendo così ad un'unica definizione per tutto il territorio della Repubblica. Particolare importanza assume questa scelta nell'applicazione della legge 21 novembre 2000, n. 353, di tutela e prevenzione degli incendi boschivi, e degli articoli 142, comma 1, lettera g), e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di conservazione del paesaggio, nonché delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2017, n. 31, recanti individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa semplificata. Infine il **comma 4** prevede che le Regioni, nelle materie di competenza, possano adottare una diversa definizione di "*bosco*", di "*aree assimilate a bosco*" e di "*aree escluse dalla definizione di bosco*", purché non venga diminuito il livello di tutela ambientale e di conservazione paesaggistica assicurate alle foreste dalle definizioni nazionali, in quanto presidio fondamentale della qualità della vita. Dall'articolo in esame, per il suo carattere definitorio, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 4**, al **comma 1**, definisce le "*aree assimilate a bosco*", già previste nel decreto legislativo n. 227 del 2001, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato. Tuttavia, come visto, l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le Regioni e le province autonome, nelle materie di competenza, possano adottare una diversa definizione di "*aree assimilate a bosco*", purché non venga diminuito il livello di tutela ambientale e conservazione paesaggistica assicurate dalla definizione nazionale. Dall'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale conclusione è da mantenere ferma anche a seguito della riscrittura, su indicazione della Conferenza unificata, dell'articolo 4, comma 1, lettera e), che ora recita che sono assimilate a bosco "*le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati*". Invero, tale modifica comporta niente di più che un ritorno alle origini poiché non fa che ritornare, testualmente, a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 227 del 2001.

L'**articolo 5**, al **comma 1**, definisce le “*aree escluse dalla definizione di bosco*”, già previste nel decreto legislativo n. 227 del 2001, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato. Anche in questo caso le Regioni e le province autonome, nelle materie di competenza, possano adottare una diversa definizione di “*aree escluse dalla definizione di bosco*”, purché non venga diminuito il livello di tutela ambientale e conservazione paesaggistica assicurate dalla definizione nazionale. Il **comma 2** definisce ciò che non è considerato bosco esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici nonché l'edificazione di nuove costruzioni. Dall'articolo in esame, per il suo carattere definitorio, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 6** introduce i concetti di programmazione e pianificazione forestale. Si tratta di strumenti necessari atti a garantire e migliorare la resilienza dei popolamenti forestali, la qualità dei prodotti legnosi e non legnosi, dei servizi ambientali, a conformarsi agli impegni internazionali di mitigazione e adattamento climatico, salvaguardia ambientale e conservazione paesaggistica. Gli strumenti di pianificazione garantiscono inoltre l'attuazione di una gestione forestale secondo i principi di sostenibilità, limitando così i rischi di origine naturale e antropica. Il **comma 1** prevede l'approvazione della Strategia forestale nazionale, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si tratta di un documento programmatico che, in attuazione degli impegni internazionali e di quanto previsto dalla Strategia forestale dell'Unione europea ed in continuità con il Programma quadro per il settore forestale, definisce gli indirizzi nazionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale nazionale e delle sue filiere. Il documento ha validità ventennale ed è soggetto a revisione e aggiornamento quinquennale. In coerenza con la Strategia forestale nazionale, il **comma 2** prevede l'adozione, da parte delle Regioni, come già previsto nel decreto legislativo n. 227 del 2001, dei Programmi forestali regionali, con i quali si individuano gli obiettivi e si definiscono le relative linee d'azione. I **commi 3, 4 e 5**, disciplinano i piani forestali di indirizzo territoriale attraverso i quali le Regioni, nell'ambito di comprensori territoriali omogenei, mirano a individuare, conservare e valorizzare le risorse silvopastorali nonché a coordinare gli strumenti di pianificazione forestale di cui al successivo comma 6. I piani forestali di indirizzo territoriale concorrono alla redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 145 del medesimo decreto legislativo. All'approvazione dei piani forestali di indirizzo territoriale si applicano le misure di semplificazione di cui al punto A.20 dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Il **comma 6** prevede l'adozione da parte delle Regioni, come già contemplato dal decreto legislativo n. 227 del 2001, dei piani di gestione forestale o di strumenti di gestione forestale equivalenti, al fine di garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle proprietà forestali pubbliche e private. Inoltre, viene specificato che per l'approvazione dei piani di gestione forestale, qualora conformi ai piani forestali di indirizzo territoriale, ove esistenti, non è richiesto il parere del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o l'adeguamento della viabilità forestale di cui al punto A.20 dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Il **comma 7**

prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano approvate apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale e degli strumenti equivalenti. Ciò permette di avere una *baseline* nazionale di riferimento oltre la quale le Regioni possono definire criteri aggiuntivi in relazione alle esigenze amministrative, alle caratteristiche territoriali, ecologiche e socioeconomiche, purché non venga ridotto il livello di tutela individuato. Ai sensi del **comma 9**, le Regioni possono prevedere un accesso prioritario ai finanziamenti pubblici per il settore forestale a favore delle proprietà pubbliche e private e dei beni di uso collettivo e civico dotati di piani di gestione forestale o di strumenti di gestione forestale equivalenti. Il **comma 10**, al fine di poter garantire un efficace coordinamento tra gli strumenti di pianificazione territoriale e forestali vigenti e con particolare riferimento alle aree di pregio, prevede l'elaborazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di indirizzi quadro per la tutela e gestione dei paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel "Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali" e ricadenti nei Piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, elaborati dalle Regioni. Per tale attività il Ministero si avvale del proprio Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, che opera nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, l'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, istituito con Decreto n. 17070 del 19 novembre 2012 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha il compito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di censire i paesaggi, le pratiche agricole e le conoscenze tradizionali ritenute di particolare valore e di promuovere attività di ricerca che approfondiscono i valori connessi con il paesaggio rurale, la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione, anche al fine di preservare la diversità bio-culturale. Inoltre elabora i principi generali e le linee guida per la tutela e valorizzazione del paesaggio rurale con particolare riferimento agli interventi previsti dalla politica agricola comune (PAC). Nell'ambito di tale attività, rientra l'elaborazione degli indirizzi quadro per la tutela e la gestione dei paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel "Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali" e ricadenti nei Piani forestali di indirizzo territoriale elaborati dalle Regioni.

L'**articolo 7** definisce e disciplina le attività di gestione forestale, così come individuate dalla Risoluzione H1 della seconda Conferenza paneuropea tenutasi a Helsinki nel 1993 nonché recepite dalla normativa nazionale (decreto legislativo n. 221 del 2001) e regionale di settore. In particolare il **comma 1** reca la definizione di "attività di gestione forestale". Il **comma 2** statuisce che lo Stato e le Regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sostengono e promuovono le attività di gestione forestale di cui al comma 1. Al riguardo, si rappresenta che il sostegno e la promozione delle attività di gestione forestale rientra nell'attuazione di differenti politiche nazionali e regionali inerenti lo sviluppo economico, lo sviluppo rurale, la tutela e conservazione della biodiversità e del paesaggio, il contenimento e l'adattamento ai cambiamenti climatici, ecc., e viene sostenuta e promossa dallo Stato e dalle Regioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il **comma**

**4** attribuisce alle Regioni il compito di disciplinare, anche in deroga alle disposizioni del presente articolo, le attività di gestione forestale. Le Regioni, inoltre, disciplinano le attività di gestione delle superfici forestali ricadenti all'interno delle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio europeo del 21 maggio 1992 e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare, ove non diversamente già disciplinate. Con il **comma 5** vengono previste specifiche disposizioni selvicolturali da adottare su tutto il territorio nazionale secondo i criteri di attuazione e garanzia stabiliti dalle Regioni al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio. In particolare, alla lettera a), viene sempre vietata la pratica del taglio a raso nei boschi, fatti salvi gli interventi urgenti disposti dalle Regioni, ai fini della difesa fitosanitaria, del ripristino post-incendio o per altri motivi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico, a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco. Alla lettera b), viene sempre vietata la pratica del taglio a raso nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui non matricinati, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni o previsti dai piani di gestione forestale o dagli strumenti equivalenti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purché siano trascorsi almeno cinque anni dall'ultimo intervento e a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco. Al fine di garantire la tutela ambientale, il **comma 6** prevede che le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, individuino gli interventi di ripristino obbligatori da applicare per le violazioni alla disciplina delle attività di gestione forestale, le eventuali modalità di sostituzione diretta o in affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica ovvero mediante affidamento ad enti delegati dalle stesse per la gestione forestale, dei lavori di ripristino previa occupazione temporanea, senza obblighi di indennità comunque denominata, dei terreni interessati dalle violazioni. Nel caso in cui dalle violazioni in parola derivi invece un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, dovrà procedersi alla riparazione dello stesso ai sensi della medesima direttiva e della relativa normativa interna di recepimento. Al fine di riconoscere il ruolo dei gestori forestali nella fornitura di servizi ecosistemici, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, il **comma 8** stabilisce che le Regioni **promuovono** sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici generati dalle attività di gestione forestale sostenibile e dall'assunzione di specifici impegni silvoambientali. Il **comma 12** dispone che con i piani paesaggistici regionali, ovvero con gli specifici accordi di collaborazione stipulati tra le Regioni e i competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni vengono concordati gli interventi da eseguirsi sui boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di garantire la tutela e la conservazione attiva dei beni e dei valori espressi nel provvedimento di vincolo. Ai fini di uniformità si demanda ad apposite Linee guida nazionali la definizione delle tipologie di interventi consentiti sulle aree ritenute meritevoli di tutela. Le linee guida sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al riguardo si precisa che il comma in questione ha una valenza esclusivamente giuridica, in quanto mira a predefinire gli interventi ammissibili su boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136

citato, con esclusione degli interventi non espressamente previsti. È una norma che mira ad evitare su particolari categorie di boschi interventi non compatibili con il regime di tutela degli stessi. Riguardando l'ammissibilità degli interventi dei privati su boschi soggetti a particolare tutela, dalla norma non derivano oneri per la finanza pubblica. Inoltre, al fine di evitare eccessive differenziazioni all'interno delle Regioni, si prevede che l'individuazione degli interventi ammissibili debba essere effettuata in conformità a delle linee guida nazionali. L'elaborazione di linee guida di individuazione e di gestione forestale delle aree ritenute meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da realizzare di concerto con MIBACT e MATTM, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome, rientra nella loro ordinaria attività amministrativa al fine di garantire una efficace attuazione di pratiche selvicolturali idonee al perseguimento degli obiettivi di conservazione delle aree forestali ritenute paesaggisticamente meritevoli di tutela. Trattandosi di emanazione di linee guida, tale attività viene realizzata nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dall'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 8** disciplina la trasformazione del bosco e la realizzazione delle opere compensative. Il **comma 1** definisce la trasformazione del bosco come ogni intervento finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale, che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente. Il **comma 2** chiarisce che è vietata l'attività di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e che non sia stata preventivamente autorizzata, ove previsto, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali e della realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, e sempre che la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità. Il **comma 3** stabilisce che la trasformazione autorizzata del bosco deve essere comunque compensata a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione. Le Regioni stabiliscono i criteri per definire le opere e i servizi di compensazione, nonché gli interventi di ripristino obbligatori da applicare in caso di eventuali violazioni all'obbligo di compensazione, salva l'ipotesi del danno ambientale per la quale si applicano le misure di riparazione di cui alla direttiva 2004/35/CE e alla relativa normativa interna di recepimento. Le regioni, sulla base delle linee guida adottate con il decreto di cui al comma 8, stabiliscono i casi di esonero dagli interventi compensativi. I **commi 4 e 5** riguardano gli interventi da realizzare e relative procedure; le regioni prevedono la prestazione di adeguate garanzie ai fini dell'esecuzione degli interventi compensativi. Il **comma 6** stabilisce che, in luogo dell'esecuzione diretta degli interventi compensativi, le Regioni possono prevedere, relativamente agli interventi di trasformazione del bosco che non determinino un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, che il soggetto autorizzato versi in uno specifico fondo regionale una quota almeno corrispondente all'importo stimato dell'opera o al servizio compensativo previsto. Il **comma 7**, infine, prevede che i boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti

dalle Regioni e province autonome, non possono essere trasformati e non può essere mutata la destinazione d'uso del suolo, fatto salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonché le disposizioni della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento. Il nuovo comma 8 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate linee guida per la definizione di criteri minimi nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi di cui al comma 3. Dall'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 9** disciplina la viabilità forestale e le opere connesse alla gestione del bosco. La presenza di adeguate infrastrutture al servizio del bosco rappresenta il presupposto non solo per una razionale gestione e tutela forestale, ma anche per lo sviluppo delle attività agrosilvopastorali nonché per garantire interventi ed azioni di prevenzione antincendio efficaci e immediate. Il **comma 2** ~~3~~ prevede l'adozione di apposite disposizioni volte a definire i criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale nonché delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale. Le disposizioni sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 10** aggiorna quanto già previsto dal decreto legislativo n. 227 del 2001 e disciplina la promozione e l'esercizio delle attività selvicolturali di gestione. La norma prevede che, al fine di promuovere la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, le Regioni promuovono la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e istituiscono appositi elenchi o albi nei quali inserire le imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori della selvicoltura, delle utilizzazioni forestali, della gestione e difesa e tutela del territorio, comprese le sistemazioni idraulico-forestali, o nel settore della prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi di cui all'articolo 7, comma 1. Per ciò che concerne la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale degli operatori da parte delle Regioni e province autonome, essa è invero già prevista dalla legislazione vigente, in particolare dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 227 del 2001, a mente del quale "*Le Regioni curano la formazione professionale degli addetti a vario titolo operanti nel settore forestale*". L'abrogazione del decreto legislativo n. 227 del 2001 impone il recupero di tali attività che ad oggi trovano disciplina nella normativa regionale e sostenute finanziariamente con risorse dedicate delle Regioni e delle province, anche mediante misure di cofinanziamento comunitario previste dalle politiche di sviluppo rurale (fondi FEASR). Pertanto, la promozione della formazione e dell'aggiornamento non ricadeva né ricade su risorse statali. Si inserisce, ad ogni buon conto, una clausola di invarianza finanziaria volta a garantire che, all'attuazione dell'articolo, si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Anche per quanto riguarda l'istituzione di elenchi o albi delle imprese che eseguono lavori e forniscono servizi nei settori forestale, ambientale, della selvicoltura e affini da parte delle Regioni

e province autonome, la norma riprende l'articolo 7 del decreto legislativo n. 227 del 2001 ove si stabilisce che *“Al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, le Regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale e di difesa del territorio. Tali soggetti possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico”*. L'abrogazione del decreto legislativo n. 227 del 2001 impone il recupero di tale previsione che sino ad oggi è stata recepita nella normativa regionale e attuata con risorse dedicate delle Regioni e delle province, con esclusione di risorse dello Stato. Si inserisce, ad ogni buon conto, una clausola di invarianza finanziaria **al comma 13** volta a garantire che all'attuazione dell'articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si specifica da ultimo, per quanto possa occorrere, che, oltre a trattarsi di una disposizione in realtà già prevista dalla precedente disciplina, l'attività di classificazione, catalogazione, adozione di albi, deve considerarsi pienamente rientrante tra quelle di carattere istituzionale degli enti territoriali presi in considerazione.

In accoglimento della condizione dettata nel parere delle Commissioni VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati, è stato precisato che la partecipazione da parte di proprietari pubblici alle imprese in questione, avviene in deroga al disposto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che vieta alle amministrazioni pubbliche di costituire società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, oltre che di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Tale precisazione è stata ritenuta necessaria al fine di chiarire, stante la novità del tema della gestione attiva delle foreste a co-regia soggetti privati/enti territoriali, che le attività in discorso (qualificabili come necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente) possono attuarsi anche in deroga alle modalità di cui al comma 2 dell'articolo 4 citato.

**Il comma 5** prevede che le Regioni promuovono l'associazionismo fondiario tra i proprietari dei terreni pubblici o privati, anche in deroga all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016, nonché la costituzione dei, e la partecipazione ai, consorzi forestali, a cooperative che operano prevalentemente in campo forestale o ad altre forme associative tra i proprietari e i titolari della gestione dei beni terrieri, valorizzando la gestione associata delle piccole proprietà, demani, proprietà collettive e usi civici delle popolazioni. Tali attività favoriscono economie di scala tramite la gestione attiva delle risorse agrosilvopastorali, in un ambito di area vasta. Queste forme di associazionismo e le relative economie di scala, infatti, oltre a incrementare il valore economico e ambientale del patrimonio forestale gestito, consentono la riduzione dei costi di pianificazione e gestione (obbligatori per le proprietà pubbliche), nonché l'ottimizzazione su aree omogenee e non su singole particelle di proprietà, degli impatti ambientali, paesaggistici ed economici degli interventi. Le forme associative di gestione fra proprietari permettono altresì un accesso privilegiato alle misure di cofinanziamento comunitario previste dalle politiche di sviluppo rurale inerenti la copertura dei costi di pianificazione e il sostegno ad interventi selvicolturali di valorizzazione economica e non economica del patrimonio forestale e del capitale naturale (regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013, n 1305). Un approccio associativo alla gestione delle proprietà forestali viene inoltre sollecitato dalla Strategia forestale Europea (comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e

sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 20 settembre 2013, n. 659), in particolare per l'area mediterranea, al fine di garantire azioni di sistema su scale sostenibili, dal punto di vista economico e ambientale nonché per perseguire un diffuso e unitario governo del territorio in attuazione degli impegni internazionali in materia di lotta e adattamento al cambiamento climatico e tutela della biodiversità.

Il **comma 6** prevede che **le cooperative forestali e i loro consorzi** che forniscono in via prevalente, anche nell'interesse di terzi, servizi in ambito forestale e lavori nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono precisate le attività che rientrano nel concetto di lavori e servizi forestali e silvicolturali ai fini dell'equiparazione agli imprenditori agricoli. L'equiparazione è già prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 227 del 2001. L'abrogazione del decreto legislativo n. 227 del 2001 comporta il recupero nel presente testo di tale riferimento ormai consolidato e riconosciuto nelle normative di settore nazionali e regionali. Le Regioni hanno la possibilità di definire ulteriori criteri in relazione alle proprie esigenze amministrative e caratteristiche territoriali, ecologiche e socioeconomiche, purché non venga ridotto il livello di tutela individuato con decreto ministeriale. Infine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con le Regioni e le province autonome, prevede azioni volte a contrastare il commercio di legname e dei prodotti in legno di provenienza illegale in attuazione degli indirizzi internazionali, dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 del Consiglio europeo del 20 dicembre 2005, (UE) n. 995/2010 del Parlamento e del Consiglio europeo del 20 ottobre 2010 e nel rispetto di quanto previsto agli articoli 7 e 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Dall'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In sede di Conferenza unificata si è inoltre provveduto ad inserire un nuovo **comma 12** che prevede che le imprese iscritte agli albi di cui al comma 2 sono esonerate dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, di attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 che, tra l'altro, ad oggi non è ancora stato istituito. Al riguardo, si precisa che le finalità delle due normative sono differenti, ma la platea di imprese a cui si rivolgono sono in larga parte le medesime. Pertanto, sono state condivise dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le esigenze di semplificazione avanzate dalle regioni al fine di rendere più semplici gli adempimenti burocratici richiesti alle aziende, che nel caso specifico delle imprese forestali sono per lo più di piccole o piccolissime dimensioni. Tanto più che il Ministero potrà conoscere gli iscritti agli albi e agli elenchi regionali anche al fine di promuovere tutte le eventuali verifiche di competenza.

L'**articolo 11** demanda alle Regioni il compito di valorizzare i prodotti forestali spontanei non legnosi, al fine di promuovere nuove filiere economiche legate alla gestione nonché alla tutela del patrimonio forestale. Si prevede inoltre che i diritti di uso civico di raccolta dei prodotti forestali spontanei non legnosi sono equiparati alla raccolta occasionale non commerciale, qualora non diversamente previsto dal singolo uso civico. I prodotti forestali spontanei non legnosi del bosco (essenzialmente funghi e tartufi, ma anche mirtilli, lamponi, fragole, lumache, alcune tipologie di piante commestibili e officinali) sono ad oggi raccolti liberamente con prelievo occasionale non commerciale e destinati, quindi, all'autoconsumo del nucleo familiare nei limiti di quantità e di tempo fissati dalle norme regionali con specifica autorizzazione (es. patentino per la raccolta dei

funghi). Attualmente, nelle aree sottoposte ad uso civico, sempre che i responsabili non dispongano diversamente con statuto, i diritti di raccolta non sono ricondotti alla medesima normativa: essi, dunque, non comportano alcun versamento né al proprietario del fondo né all'Erario, come diversamente è previsto dalle norme regionali sul prelievo occasionale non commerciale. Le singole legislazioni regionali, non richiamando espressamente il principio sui diritti di raccolta per gli usi civici, hanno creato alcuni conflitti interpretativi che l'articolo 11, uniformando la disciplina, si propone di dirimere. L'equiparazione dei diritti di uso civico di raccolta dei prodotti forestali spontanei alla raccolta occasionale non commerciale consente la loro sottoposizione alla disciplina autorizzatoria e di relativi costi, nei limiti di quantità e di tempo fissati dalle norme regionali, favorendo inoltre un contrasto alla raccolta e commercializzazione illegale di questi prodotti. Non vi sono riflessi negativi sulle finanze pubbliche, piuttosto possibili nuove entrate derivanti dalla estensione del meccanismo autorizzatorio.

L'**articolo 12** disciplina la sostituzione della gestione e il conferimento delle superfici forestali. Il **comma 1** attribuisce alle Regioni la competenza a provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza in caso di rischi per l'incolumità pubblica nonché a promuovere il recupero produttivo delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni incolti, abbandonati o silenti, anche nel caso vi siano edificazioni anch'esse in stato di abbandono. Il **comma 2** prevede che i proprietari e gli aventi titolo di possesso dei terreni interessati dai processi sopra descritti, dovranno provvedere alla realizzazione degli interventi di gestione necessari per il ripristino o valorizzazione dei propri terreni, coordinatamente e in accordo con gli enti competenti. Nel caso in cui i soggetti proprietari o gli aventi titolo di possesso non abbiano posto in essere gli interventi previsti o non sia possibile raggiungere un accordo o, ancora, nel caso di terreni silenti, il **comma 3** stabilisce che le Regioni e possono procedere all'attuazione degli interventi di gestione previsti, conformemente alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, tramite forme di sostituzione diretta o di affidamento della gestione dei terreni interessati, a imprese, consorzi, cooperative iscritte agli elenchi o albi regionali, o ad altri soggetti pubblici o privati ovvero mediante affidamento ad enti delegati dalle regioni per la gestione forestale. Dall'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 13** aggiorna la disciplina inerente il materiale forestale di moltiplicazione, già prevista dal decreto legislativo n. 227 del 2001, anche alla luce di quanto stabilito con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". Il **comma 1** prevede che la provenienza del materiale di moltiplicazione destinato a fini forestali deve essere certificata, in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, adottato in attuazione della direttiva n. 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999. A tal proposito il **comma 2**, prevede che le Regioni devono aggiornare i registri dei materiali di base di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, in cui devono essere iscritti i materiali forestali di base presenti nel proprio territorio. I dati dei registri dovranno essere inviati dalle Regioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presso il quale è tenuto il registro nazionale dei materiali di base. Al fine di tutelare la biodiversità del patrimonio forestale nazionale, in relazione alle competenze previste all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4

giugno 1997, n. 143, il **comma 3** individua quali centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale i Centri nazionali biodiversità Carabinieri di Pieve S. Stefano, Peri e Bosco Fontana. Ulteriori centri possono essere individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro della difesa, in numero sufficiente a rappresentare zone omogenee dal punto di vista ecologico. Il successivo **comma 4** statuisce inoltre che i centri in parola sono abilitati alla certificazione ufficiale delle analisi sulla qualità dei semi forestali. Le due norme riprendono l'articolo 10 del decreto legislativo n. 227 del 2001 e si rendono necessarie al fine di coordinare la citata previsione con le modifiche ordinamentali introdotte dal decreto legislativo n. 177 del 2016. In ogni caso, al fine di escludere l'insorgenza di eventuali oneri per la finanza pubblica, l'articolo 13 viene integrato con un comma aggiuntivo che prevede di far fronte alla attuazione della disposizione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il **comma 5** individua nella Commissione tecnica di cui all'articolo 14 del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386, così come sostituito con il presente decreto, l'operatore abilitato a redigere e tenere il Registro nazionale dei materiali forestali di base e a coordinare la filiera vivaistica forestale nazionale secondo modalità e criteri da prevedere con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si rinvia al successivo articolo 16 per ciò che riguarda specificamente la Commissione e gli aspetti finanziari della disposizione, specificando sin d'ora che sia il Registro predetto che la Commissione erano già previsti dal decreto legislativo n. 386 del 2003. Circa le spese di funzionamento della Commissione si rinvia a quanto espressamente statuito all'articolo 16, comma 4, lettera b) del presente decreto, con la precisazione che, in ogni caso, anche l'attività di istituzione e tenuta dei registri avviene avvalendosi materialmente delle strutture del Ministero e, in particolare, delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate alla neo istituita Direzione foreste e, quindi, disponibili a legislazione vigente, essendo attività riconducibile alle competenze istituzionali alla stessa attribuite. Il comma 6, infatti, statuisce che all'attuazione dell'articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dall'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**Articolo 14** stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, elabora specifiche linee di programmazione, di coordinamento e di indirizzo in materia di politica forestale nazionale in conformità con le indicazioni europee e con gli impegni internazionali in materia di ambiente, paesaggio, clima, energia e sviluppo, in coordinamento con i Ministeri competenti. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con le Regioni, svolge funzioni di rappresentanza in ambito internazionale ed europeo nonché di coordinamento e indirizzo nazionale in materia di programmazione, di pianificazione, di gestione e valorizzazione del patrimonio forestale oltre che di sviluppo delle filiere forestali. La possibilità di istituire un tavolo di settore per lo sviluppo delle filiere forestali, prevista al **comma 3**, è funzionale a garantire il coordinamento territoriale o settoriale per la tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale e a favorire lo sviluppo delle diverse componenti delle filiere forestali. La norma mira a valorizzare l'interlocuzione tra istituzioni pubbliche ed operatori del settore che, in quanto portatori di interessi, è opportuno ascoltare al fine di meglio comprendere le rispettive esigenze e adottare

conseguenti provvedimenti con esse coerenti. Si tratta in realtà di forme di confronto già attive da diversi anni e che coinvolgono gli ambiti di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In particolare, si segnala che già nel 2012 è stato istituito il Tavolo di filiera legno (Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 dicembre 2012, n. 18352, ove si dispone, all'articolo 4, che il tavolo non comporta oneri per la finanza pubblica ) in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ratificato nella seduta del 19 aprile 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Accanto a un tavolo nazionale, si prevede la possibilità di istituire tavoli regionali. Tali tavoli costituiscono un importante modello di *governance* pubblica per l'attivazione e attuazione di efficaci politiche settoriali. Al fine di garantire un'azione unitaria si prevede un coordinamento con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la partecipazione dello stesso ai suddetti tavoli. Ad ogni buon conto, si inserisce una clausola di invarianza finanziaria che prevede di far fronte all'attuazione dell'articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si prevede, altresì, che ai partecipanti agli organismi di cui al comma 3 non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. Si evidenzia, inoltre, che nel presente decreto non sono dettagliate indicazioni sulla composizione dei tavoli in questione poiché si rischierebbe di invadere le competenze delle Regioni in materia.

L'**Articolo 15** disciplina la materia del monitoraggio, delle statistiche, della ricerca, della formazione e dell'informazione in ambito forestale. È indispensabile, infatti, favorire la conoscenza e il monitoraggio delle componenti forestali e produttive al fine di realizzazione politiche adeguate, efficienti ed efficaci. Il **comma 1** stabilisce che, ai fini statistici, di inventario e di monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e delle filiere del settore, la definizione di foresta è quella adottata dall'Istituto nazionale di statistica e utilizzata per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio. I **commi 2, 3 e 4** affidano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'interno, le Regioni e le province autonome e l'Istituto nazionale di statistica, il compito di promuovere l'armonizzazione, il coordinamento e la digitalizzazione delle informazioni statistiche e cartografiche inerenti il patrimonio forestale, la gestione delle attività di settore e le sue filiere produttive, nonché le informazioni di carattere ambientale. Al riguardo, si precisa che in ambito forestale risultano carenti le basi statistiche necessarie per conoscere struttura e dinamica (temporale e spaziale) del settore. Le diverse amministrazioni coinvolte hanno già, a vario titolo, la competenza di raccogliere e divulgare dati e notizie in campo forestale. La norma prevede di innovare, in attuazione del principio di leale collaborazione, il ruolo del Mipaaf attraverso la neonata Direzione foreste, per il coordinamento della raccolta dei dati e la sua pubblicazione, conseguendo risparmi di spesa, evitando duplicazioni inutili sia nel momento della raccolta, sia nel momento della archiviazione, elaborazione e pubblicazione. Al riguardo, infatti, si precisa che le Regioni e l'Istituto nazionale di statistica già raccolgono autonomamente dati in materia forestale; tale attività, tuttavia, non è svolta in maniera coordinata conducendo, a volte, all'acquisizione di dati ridondanti o difficilmente assemblabili. È pertanto necessaria un'azione di coordinamento, peraltro già avviata, tra i diversi attori istituzionali coinvolti che, con questa norma, il Mipaaf intende svolgere tramite la

neo istituita Direzione foreste, coordinando l'attività di raccolta, acquisendo i dati raccolti dagli altri attori istituzionali e provvedendo alla pubblicazione degli stessi sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) già attivo presso il Ministero. Tutto ciò, coerentemente con le nuove sfide poste al Paese dai cambiamenti del clima e dalle relative, importanti, conseguenze economiche e sociali. È pertanto necessario un aggiornamento della raccolta ed elaborazione dati in questo settore, anche in ottemperanza agli impegni internazionali del Paese quali, a titolo esemplificativo, gli Accordi di Doha, che prevedono la fornitura annuale di una complessa serie di dati forestali ed ambientali. L'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, quindi, saranno raggiunte nel settore statistico grazie a una semplice azione di coordinamento che verrà realizzata nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso attività di consultazione e coordinamento tra i diversi attori coinvolti, rientrando, le stesse attività, che sono già in corso di realizzazione, nelle competenze istituzionali della neo istituita Direzione foreste. La necessità di un progetto strutturato atto a colmare i *gap* informativi che con il tempo hanno assunto una dimensione importante stimola a velocizzare il processo di convergenza verso un piano di azione che possa rilanciare la rilevazione e divulgazione dei dati. In quest'ottica il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone un rapporto pubblico periodico sullo stato del patrimonio forestale nazionale, del settore e delle sue filiere produttive, coerentemente con gli standard di monitoraggio e di valutazione definiti dal processo paneuropeo *Forest europe*, nonché utilizzati dall'Unione europea e dalle organizzazioni delle Nazioni Unite. Il Ministero promuove, altresì, lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione in ambito forestale in conformità con il Piano strategico per l'innovazione e la ricerca del settore agricolo, alimentare forestale e alle disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454. Il **comma 5** prevede che le Regioni possano promuovere iniziative specifiche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di garantire forme di coordinamento interregionale nello scambio e nel riconoscimento dei programmi, dei titoli e dei crediti formativi nell'ambito della formazione professionale e dell'aggiornamento tecnico degli addetti a vario titolo operanti nel settore forestale. Il **comma 6** prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche d'intesa con le regioni, può promuovere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative e attività di informazione e divulgazione pubblica nonché di educazione e comunicazione sul significato e ruolo del bosco, della gestione forestale, delle filiere produttive e dei servizi generati dalle foreste e della loro razionale gestione, in favore della società. Dall'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**Articolo 16** prevede le disposizioni di coordinamento. In particolare, con riferimento al **comma 1** con cui si amplia l'elenco degli alberi monumentali inserendo i boschi vetusti, si precisa, sotto il profilo finanziario, che, ferme restando le competenze già delineate dalla legge n. 10 del 2013, la presente norma si limita ad aggiungere i boschi vetusti quale oggetto di censimento e conseguente tutela. Ciò peraltro non incide nemmeno astrattamente sulla quantità e qualità delle competenze e sulla quantità e qualità delle relative attività: trattasi esclusivamente di una scelta tecnica, destinata a ricomprendere un tipo di alberi e boschi (quelli vetusti) che nella precedente normativa non erano ritenuti meritevoli di particolare tutela. Il **comma 2, lettera a)**, prevede di sostituire l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 386 del 2003 attribuendo all'Osservatorio nazionale per il

pioppo la competenza per l'iscrizione dei cloni del pioppo nel registro nazionale dei materiali di base, in sostituzione della Commissione nazionale per il pioppo di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1799, di adesione alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura adottata a Roma il 20 novembre 1959, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1969. La citata convenzione è stata modificata dalla terza sessione speciale della Commissione del 15 novembre 1977 e approvata dalla diciannovesima Conferenza della FAO che prevede che ogni Stato membro costituisca una Commissione nazionale per il Pioppo o un organismo equivalente. Si inserisce, inoltre, una clausola di invarianza finanziaria che prevede che dalla partecipazione all'Osservatorio nazionale per il pioppo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si specifica che ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. Il **comma 2, lettera c)**, prevede di sostituire il precedente articolo 14 del decreto legislativo n. 386 del 2003, modificando alcune disposizioni relative alla Commissione tecnica come originariamente prevista. In particolare, per i profili finanziari, si rileva l'eliminazione dell'originario comma 6, laddove si prevedeva che i componenti della Commissione avessero diritto ad un gettone di presenza e che agli oneri derivanti dalle spese di funzionamento si facesse fronte con le risorse già previste per la Commissione nazionale. In tal modo, non sussiste più alcun dubbio sulla possibilità che la Commissione tecnica *de qua* comporti oneri per la finanza pubblica, nemmeno in termini di spese di funzionamento o rimborso spese per i componenti. Si è ritenuto comunque di precisare espressamente che ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni, emolumenti né rimborsi spese. In accoglimento della condizione posta dalla Commissione V (Bilancio) della Camera dei Deputati, si è inoltre provveduto ad integrare la disposizione escludendo, altresì, che ai membri della Commissione tecnica possano essere corrisposte indennità. Si chiarisce, inoltre, sia al comma 1 che al nuovo comma 7, che la Commissione è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In altri termini, la modifica introdotta rispetto alla precedente disciplina espressamente esclude nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Invero, a parte la considerazione per cui la norma ripropone, con alcune modifiche, una Commissione che era già prevista dal 2003, deve rilevarsi che la stessa sarà istituita presso il Ministero e si avvarrà, per l'espletamento delle sue funzioni, delle strutture logistiche e del supporto materiale e di segreteria che verrà messo a disposizione dalla Direzione foreste. Nessun costo, quindi, può essere ricondotto alla sua istituzione o al suo funzionamento, anche considerando che, come visto, ai membri non spetta alcun emolumento o rimborso spese. Dall'articolo in esame, quindi, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**Articolo 17** reca disposizioni applicative e stabilisce che sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

L'**Articolo 18** individua le disposizioni abrogate. In particolare si è provveduto ad effettuare una ricognizione della pregressa normativa in materia di foreste provvedendo ad abrogare le disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita.

L'**Articolo 19** reca la clausola di invarianza finanziaria. In accoglimento della condizione posta dalla Commissione V (Bilancio) della Camera dei Deputati, si è provveduto a modificare la clausola in questione sostituendo le parole “non derivano nuovi o maggiori oneri” con le parole “non devono derivare nuovi o maggiori oneri”.